



PROCEDURA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI

La circolare del Ministero della Salute e l'accordo in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni, pubblicato in G.U. n. 303 del 28 dicembre 2004, ribadiscono e precisano quanto segue:

- le disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori si applicano anche ai luoghi di lavoro privati (*"... Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rive da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo. ..."* - Circ. Min. Sal.);
- il "Responsabile della Struttura" (nei luoghi di lavoro si intende il Datore di Lavoro) **deve**:
 - nominare formalmente i soggetti incaricati a vigilare sul rispetto del divieto di fumo nei locali in cui esso è istituito; qualora detti soggetti non siano formalmente nominati si identificano, nelle strutture private, come i "conduttori" dei locali (con possibilità per questi ultimi di incarico formale a loro collaboratori) e, nelle strutture pubbliche, come i dirigenti responsabili ciascuno per il proprio settore di competenza;
 - esporre i cartelli con la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dal riferimento alla prescrizione di legge, dalle sanzioni applicabili ai contravventori e dall'indicazione dei soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e quelli cui compete accertare le infrazioni; al proposito si precisa che non sono previste dimensioni minime dei cartelli (purché gli stessi siano ben visibili), come pure l'obbligo di usare colori specifici o pittogrammi (nei luoghi di lavoro si consiglia tuttavia di riferirsi alla codifica usata per la segnaletica di sicurezza ovvero il colore rosso per i segnali di divieto ed eventualmente il pittogramma del "divieto di fumo" specialmente dove possono essere presenti persone straniere come in hotel, pubblici esercizi, etc.); nelle strutture con più stanze basta un cartello completo con tutte le indicazioni, ben in vista all'ingresso e, negli altri locali, è possibile usare cartelli semplici con il solo richiamo al divieto di fumo;
- in presenza di trasgressori al divieto di fumare, gli incaricati a vigilare devono richiamare formalmente i trasgressori e, se necessario, segnalare il comportamento ai Pubblici Ufficiali e agli Agenti autorizzati a contestare l'infrazione e a redigere il Verbale di Contravvenzione;
- i soggetti autorizzati a contestare l'infrazione sono: Corpi di Polizia Amministrativa Locale, Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (come Agenti e Ufficiali di Polizia

Giudiziaria), Guardie Giurate espressamente adibite a tale servizio e Dirigenti della Pubblica Amministrazione (questi ultimi in veste anche di responsabili della vigilanza e solo per la contravvenzione all'interno dei locali di enti pubblici e assimilati).

ATTENZIONE 1: sono previste sanzioni sia per i trasgressori al divieto di fumare sia per gli incaricati formalmente alla vigilanza (ovvero i conduttori dei locali in assenza di nomina formale a terzi) che omettono di curare l'applicazione della legge (ovvero richiamano i trasgressori e, se necessario, segnalano il comportamento ai soggetti che possono contestare la violazione ed elevare il verbale di contravvenzione); attualmente, le sanzioni sono comprese tra un minimo di € 27,50 e un massimo di € 275,00 per i trasgressori (raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni); tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro per i responsabili che omettono di curare l'applicazione della Legge (nel caso di pubblico esercizio inoltre può essere prevista la sospensione, da tre giorni a tre mesi, o addirittura la revoca della licenza).

ATTENZIONE 2: per i luoghi di lavoro, salvo il caso di organizzazioni complesse, in assenza di nomine formali, si ritiene che il "conduttore" del locale sia il Datore di Lavoro il quale quindi sarà il soggetto sanzionato, come sopra menzionato, in caso di omessa cura nell'applicazione della Legge; inoltre si fa presente che il lavoratore che trasgredisce il divieto di fumare commette anche una infrazione disciplinare per la quale il datore di lavoro può procedere come previsto dalla disciplina dei rapporti di lavoro.

ATTENZIONE 3: chiunque abbia interesse a far rispettare la Legge (collega di lavoro, avventore di pubblico esercizio, privato cittadino, etc.) può richiedere l'intervento dei soggetti che possono contestare la violazione ed elevare il verbale di contravvenzione nel caso in cui l'incaricato alla vigilanza non si curi di far rispettare la Legge (in tale situazione accertata è evidente che detto incaricato sarebbe poi anche sanzionato come sopra indicato); in sostanza è stabilito che è prevalente il diritto a non subire il fumo passivo sul diritto di fumare.